

Decreto n. 2484

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. n. 382/80 ed in particolare l'art. 11; VISTO l'art. 53 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di

organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.

6 – comma 10;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO "Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di

incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno", di cui al DR n.

9676 del 08.06.2009 come modificato con DR. n. 10235 del 30.09.2009;

RITENUTO VISTE

di dover adeguare il citato regolamento alla normativa intervenuta a riguardo; le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente in data 16.12.2014 e 29.01.e 9.03.2015, con cui è stato approvato il nuovo testo del "Regolamento di Ateneo per gli incarichi

extra istituzionali dei professori e dei ricercatori";

DECRETA

Per quanto in premessa il "Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno", di cui al DR n. 9676 del 08.06.2009, come modificato dal DR. n. 10235 del 30.09.2009, è riformulato secondo il testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 09/07/2015

IL RETTORE

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio

"Regolamento di Ateneo per gli incarichi extra istituzionali dei professori e ricercatori"

Articolo 1. Finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per lo svolgimento degli incarichi sia retribuiti sia a titolo gratuito non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, conferiti da soggetti pubblici e privati ai professori e ricercatori.
- 2. Il presente regolamento non si applica al personale indicato al precedente comma 1 che presti servizio, in regime di convenzione, presso strutture convenzionate con il S.S.N., qualora l'incarico oggetto della richiesta consista nello svolgimento di prestazioni sanitarie ricomprese nelle specifiche funzioni convenzionate, da espletarsi in favore di soggetti pubblici o privati e regolamentate da apposita normativa.
- 3. Incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 1, che riguardino attività di tipo non sanitario, svolte da personale universitario convenzionato con il S.S.N. o che riguardino attività sanitarie non ricomprese nelle funzioni convenzionate, svolte dallo stesso personale, sono disciplinati dal presente Regolamento.
- 4. In riferimento ai ricercatori a tempo determinato si applicano unicamente le disposizioni non in contrasto con la disciplina specifica dettata dal *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato*.
- 5. Ai fini del presente Regolamento, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.
- 6. Il presente Regolamento non trova applicazione per gli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 7. Le procedure del presente Regolamento non si applicano a tutti gli incarichi affidati con delibera degli Organi di Governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa; la deliberazione ha valore di autorizzazione.

Articolo 2. Disciplina incarichi extra istituzionali

- 1. Per incarichi extra istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio.
- 2. Fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento, ai docenti dell'Ateneo, sia a tempo pieno sia a tempo definito, non è consentito prestare la propria opera intellettuale, a qualsiasi titolo, presso società ed enti privati che prestino servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitarie, di tutorato, di assistenza alla redazione di tesi.
- 3. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno ed a tempo definito è vietato in via assoluta esercitare, sotto qualsiasi forma, il commercio, l'industria e attività comunque imprenditoriali, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off universitari ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo le procedure stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo.

- 4. Ai professori e ricercatori a tempo pieno è altresì vietato in via assoluta esercitare attività libero professionali. Sono attività libero professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.
- 5. Ai professori e ricercatori è comunque vietato svolgere, anche indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Università degli Studi "Aldo Moro" (d'ora in avanti "Università"). Parimenti è vietato loro di assumere incarichi che possano recare pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca dell'Ateneo e incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale universitario o che possano ledere il prestigio e l'immagine dell'Università.
- 6. I docenti e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere senza preventiva autorizzazione, anche se è prevista la corresponsione di un compenso, gli incarichi relativi a:
 - attività di valutazione e di referaggio;
 - collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché ogni altra attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - attività pubblicistica ed editoriale;
 - attività di collaborazione scientifica;
 - attività di consulenza:
 - lezioni e seminari di carattere occasionale, nonché la partecipazione a convegni e seminari;
 - partecipazione a commissioni di concorsi pubblici.

Parimenti non necessitano di preventiva autorizzazione:

- gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria;
- la partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli
 enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere,
 l'espletamento di funzioni per le quali sia riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.
 Tra tali attività rientrano, la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali,
 di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
- incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- attività di carattere artistico o sportivo, purchè non svolte a titolo professionale.
- 7.Le attività sopra elencate possono essere svolte a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane logistiche e strumentali dell'Ateneo e non producano detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali dell'Università.
- 8. Entro 15 giorni prima dell'inizio delle attività l'interessato ne dà formale comunicazione al Dipartimento Gestione Risorse Umane- Area Personale Docente, che entro 5 giorni, può formalmente opporre eventuali cause ostative all'assunzione dell'incarico. In tal caso l'interessato, astenendosi dal dare inizio alle attività, può fornire elementi di chiarificazione entro i successivi 5 giorni su cui il Dipartimento Gestione Risorse Umane Area Personale Docente si esprime entro 5 giorni.
- 9. È subordinato ad autorizzazione del Rettore lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, presso enti privati, nonché di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

- 10. Sono altresì', consentiti, previa autorizzazione del Rettore e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle funzioni didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Università al richiedente, i seguenti incarichi esterni:
- a) incarichi di arbitro o di componente di collegi arbitrali;
- b) incarichi di componente dell'organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti;
- c) incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso deve essere predefinita la durata dell'autorizzazione, anche in coerenza con il carattere di indipendenza proprio dell'incarico;
- d) incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate dell'Università, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall'Università stessa;
- e) ogni altro incarico retribuito, purché compatibile con il ruolo universitario.
- 11. Tali incarichi e attività dovranno comunque essere svolti al di fuori dei locali dell'Università e non dovranno comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le strutture dell'Università.
- 12. I docenti ed i ricercatori a tempo definito, ai sensi dell'art. 6 comma 12 della Legge 240/2010, possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri solo previa autorizzazione del Rettore. La procedura di autorizzazione è definita agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 3. Domanda di autorizzazione

- 1. L'autorizzazione deve essere richiesta dal personale interessato o, in alternativa, dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.
- 2. La richiesta deve indicare:
- a. il soggetto committente;
- b. l'oggetto dell'incarico;
- c. le modalità di svolgimento, ancorché presunte, dell'incarico, con riguardo al luogo, alla durata, all'impegno orario richiesto;
- d. il compenso lordo previsto o presunto.
- 3. L'interessato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre dichiarazione in ordine all'affidamento di eventuali altri incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, da parte dell'Amministrazione di appartenenza e/o da esterni nell'anno di riferimento ed evidenzierà l'eventuale contemporaneo svolgimento dell'incarico e la relativa compatibilità con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
- 4. L'interessato dovrà, altresì, produrre dichiarazione di impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti da questa Amministrazione e che l'attività verrà svolta al di fuori locali dell'Ateneo e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso l'Università.
- 5. La richiesta di autorizzazione va prodotta anche nel caso in cui un professore sia transitato dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno per il completamento di incarichi già affidati precedentemente nel periodo di servizio a tempo definito.

- 6. Il personale docente e ricercatore a tempo definito, dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è tenuto a dichiarare che in riferimento alle attività in corso di svolgimento non sussista condizione di conflitto di interesse.
- 7. La richiesta di autorizzazione va ripetuta nel caso in cui l'interessato che ne sia già in possesso transiti in un altro dei ruoli di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 4. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. La richiesta, corredata dalle dichiarazioni e dalla eventuale documentazione di cui al precedente articolo, deve essere prodotta per iscritto al Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza dell'interessato prima dell'inizio dell'attività.
- 2. Il Direttore trasmette al Rettore, entro 10 giorni, motivato parere in ordine alla compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi istituzionali.
- Il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta è emanato dal Rettore entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso detto termine, l'istanza si intende accolta, ferma restando la responsabilità del richiedente per lo svolgimento di attività incompatibili con il proprio ruolo.

Nell'ipotesi delle convenzioni tra università, di cui al comma 11, art. 6 della legge 240/2010, il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dalla convenzione medesima.

- 3. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di Dipartimento il parere motivato di cui al comma 2 è espresso dal Consiglio di Dipartimento.
- 4. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore provvede il Senato Accademico.

Articolo 5. Riesame

1. In caso di diniego l'interessato può presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del provvedimento, richiesta di riesame al Senato Accademico, che si pronuncia nella prima adunanza utile.

Articolo 6. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi di cui al precedente art.4, la relativa valutazione viene effettuata nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in materia, del Codice Etico dell'Università e delle norme anticorruzione, nonché dei sotto indicati criteri:
- a. compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali.
- b. compatibilità dell'incarico con le finalità istituzionali dell'università.
- c. assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Articolo 7. Obblighi di comunicazione

- 1. I soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai professori e ricercatori hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Università dei compensi erogati nell'anno solare precedente nei termini e secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
- 2. L'Università darà comunicazione degli incarichi e dei compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 8. Controlli e sanzioni

- 1. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull'osservanza delle predette disposizioni ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa. Sull'osservanza delle predette disposizioni da parte dei Direttori di Dipartimento vigila il Rettore.
- 2. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi e attraverso il Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, Legge n. 662/1996, effettua controlli anche a campione sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.
- 3. Qualora un incarico venga svolto in assenza della prescritta autorizzazione oppure nel caso si svolgesse con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente interessato, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 4. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7,8 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 5. L'omissione del versamento del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- 6. Il Direttore del Dipartimento e il Responsabile del Servizio Ispettivo sono tenuti a segnalare al Rettore i casi di incompatibilità dei quali sia comunque venuto a conoscenza. Il Rettore diffida formalmente il docente affinchè, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di d'incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.
- 7.L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 53 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., nonché nell'art. 6, comma 10, legge 240/2010.

Articolo 10. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale che lo adotta.